

CAMERA DEI DEPUTATI N. 779-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITA SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE LUCIFREDI)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato VICENTINI

Annunziata il 22 settembre 1949

Norme transitorie relative ai concorsi pubblici
per il conferimento di farmacie

Presentata alla Presidenza il 15 marzo 1950

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge dell'onorevole Vicentini ha alla sua base la considerazione di taluni inconvenienti che si sono recentemente riscontrati in materia di concorsi per il conferimento di farmacie.

È risaputo che negli anni della guerra e in quelli immediatamente successivi, durante i quali tutti i concorsi rimasero sospesi, in molte parti d'Italia i prefetti, sia per sopperire a particolari necessità dell'assistenza farmaceutica, specie là dove erano sorti nuovi agglomerati di popolazione, sia per altri motivi, accordarono numerose autorizzazioni provvisorie all'esercizio di farmacie. Nacque così, in linea di fatto, la figura — ignota alla vigente legislazione sanitaria — del farmacista *assegnatario temporaneo*.

Ripristinata la normalità della vita amministrativa dello Stato, e indetti, in base alle leggi vigenti, i concorsi per il conferimento delle farmacie, anche per quelle sedi che già erano state temporaneamente assegnate, due difficoltà si prospettarono al riguardo, difficoltà nascenti appunto dal fatto che le nostre leggi ignorano la figura dell'assegnatario temporaneo:

a) si doveva, nella valutazione dei titoli dei partecipanti al concorso, attribuire un qualche punteggio a titolo preferenziale all'assegnatario temporaneo concorrente per l'aggiudicazione della farmacia provvisoriamente da lui gestita?

b) qualora l'assegnatario temporaneo non risultasse vincitore della farmacia, aveva egli titolo a reclamare dal vincitore l'applicazione

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a suo favore dell'articolo 110 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1245, delle leggi sanitarie, ai fini dell'obbligatorio rilievo degli arredi, provviste e dotazioni e della corresponsione dell'indennità di avviamento ivi stabilita?

Quanto al primo punto, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica provvede con sua circolare n. 153 in data 16 ottobre 1948 ad impartire istruzioni ai prefetti ed alle altre competenti autorità periferiche nel senso che, non considerandosi tassativa l'elencazione dei titoli di pratica professionale da valutarsi nei concorsi a norma dell'articolo 9 del regolamento per il servizio farmaceutico 30 settembre 1938, n. 1706, fosse fatta presente alle Commissioni esaminatrici l'opportunità di stabilire se e quale importanza potesse attribuirsi, caso per caso, al servizio prestato dagli assegnatari provvisori. Quanto al secondo punto, la circolare stessa, pur affermando, in linea di principio, l'inapplicabilità dell'articolo 110, raccomandava, peraltro, ai prefetti di adoperarsi, quante volte ne ricorresse il caso, perché si raggiungesse un equo accordo tra le parti, sia per equamente contemperare gli opposti interessi, sia per assicurare, senza alcuna soluzione, la continuità del servizio farmaceutico.

Tali istruzioni dell'Alto Commissario, dato il loro carattere naturalmente non vincolante, furono interpretate ed applicate in modo diverso nelle varie provincie italiane. Di qui gravi disparità di trattamento tra persone in identica situazione di fatto, di qui un senso di insodisfazione, di cui si fece eco l'onorevole Vicentini presentando la sua proposta di legge, tendente a dare alla materia una disciplina uniforme con carattere cogente sia per il primo dei punti accennati, cui si riferiscono gli articoli 1 e 2 della proposta, sia per il secondo, al quale è dedicato l'articolo 3.

Alla proposta dell'onorevole Vicentini la Commissione ha dedicato il suo attento esame, riconoscendo che il presentatore ha individuato un punto particolarmente delicato tra i non pochi relativi all'ordinamento farmaceutico nei quali l'inadeguata regolamentazione legislativa della materia ha determinato spiacevoli situazioni di incertezza e di conflitto, che sarebbe stato certamente opportuno evitare. Tuttavia la Commissione ha ritenuto di non dover dare il suo consenso alla proposta dell'onorevole Vicentini, per le ragioni che seguono.

Per quanto concerne il primo dei due problemi indicati, sono emersi dalla discussione punti di vista divergenti in merito all'opportunità o meno, in linea astratta, di usare un

trattamento di favore, nei concorsi, agli assegnatari provvisori, osservandosi da alcuni commissari che un tale riconoscimento sarebbe stato giusto premio per chi, in tempi difficili, aveva assicurato a tutto suo rischio l'assistenza farmaceutica a popolazioni che altrimenti ne sarebbero rimaste prive, opponendosi invece da altri che si sarebbe invece trattato di un nuovo ingiustificato privilegio accordato a persone che avevano prima goduto un ingiusto vantaggio gerendo in periodi di più larghi lucri farmacie loro attribuite senza garanzia di concorso, talvolta per puro favoritismo. La Commissione peraltro non si è indugiata nel risolvere questo dubbio astratto, perché sul terreno concreto i suoi componenti si sono trovati unanimi nel ritenere che, *al momento attuale*, sarebbe sommamente iniqua una norma legislativa che prescrivesse un qualsiasi trattamento di favore. Infatti già alla data del 2 dicembre 1949, in cui l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica fornì alla Presidenza della Camera i dati richiesti su istanza della Commissione, i concorsi farmaceutici erano ormai espletati in 26 provincie, mentre in altre 18 erano in via di espletamento: è chiaro che in un tale stato di cose, che si sarebbe naturalmente aggravato nel periodo necessario all'approvazione della legge, emettere ora norme cogenti sulla valutazione del servizio prestato come assegnatario temporaneo significherebbe creare una stridente disparità di trattamento tra gli assegnatari temporanei delle varie provincie, a seconda che nell'una o nell'altra i concorsi siano già espletati, o in via di espletamento, o ancora da bandire: disparità di trattamento più grave ancora, a giudizio della Commissione, di quella nascente dalla diversa applicazione della ricordata circolare dell'Alto Commissario. Tale disparità potrebbe evitarsi solo annullando i concorsi già espletati e rinnovandoli coll'osservanza delle nuove norme; ma basta considerare il turbamento che si arrecherebbe, scegliendo questa strada, a interessi consolidati meritevoli di tutela, per rendersi conto che non è davvero il caso di seguire questa via.

Per quanto concerne il secondo punto, vari membri della Commissione hanno tenuto a sottolineare che — a parte ogni possibile dubbio sull'estensibilità o meno al caso in esame, già in via di interpretazione, della norma surricordata dell'articolo 10, estensibilità che pare possa fondatamente sostenersi — l'imposizione al vincitore del concorso dell'obbligo di rilevare l'attrezzatura della farmacia e di pagare una certa indennità di

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

avviamento è un preciso portato di equità, indispensabile al fine di evitare un indebito arricchimento del vincitore del concorso. Anche per questo punto tuttavia la Commissione ha ritenuto di doversi esprimere in senso contrario alla proposta dell'onorevole Vicentini, e ciò soprattutto considerando la situazione in relazione ai casi singoli delle provincie in cui i concorsi sono stati espletati, casi che per la maggior parte hanno già trovato una soluzione contrattuale, mentre per altri sono pendenti davanti ai tribunali azioni giudiziarie. Un provvedimento legislativo oggi emanato o porterebbe ad intollerabili sperequazioni, oppure dovrebbe avere un'efficacia retroattiva, incidendo su situazioni già definitivamente regolate tra le parti o in attesa di

essere regolate dal magistrato. La Commissione reputa che il legislatore debba astenersi da interventi del genere, quanto meno ove non ve ne sia un'assoluta necessità, che nella fattispecie non sussiste.

Per questi motivi la Commissione, pur apprezzando le considerazioni di carattere equitativo che hanno ispirato la proposta dell'onorevole Vicentini, e rammaricandosi che la stessa non sia stata presentata in precedenza, quando un intervento legislativo nella suddetta materia avrebbe potuto riuscire utile, si trova unanime nel proporvi, onorevoli colleghi, di non accordare alla proposta medesima il vostro suffragio.

LUCIFREDI, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I farmacisti, che durante il periodo della recente guerra ebbero dalle competenti Autorità una concessione a titolo provvisorio, per l'apertura di una nuova farmacia — purché il servizio da essi prestato in tale qualità sia superiore a due anni e giudicato soddisfacente dalle suddette Autorità — avranno, nel concorso per l'assegnazione definitiva della sede per la quale ebbero l'assegnazione temporanea, il seguente trattamento giuridico.

ART. 2.

Nei concorsi per l'apertura di farmacie già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora espletati o per i quali non sia stata pubblicata la graduatoria, nonché per i concorsi di cui sopra che saranno banditi entro un anno dalla data suddetta, il servizio prestato in qualità di assegnatario temporaneo di una farmacia sarà considerato come interino.

Pertanto nei concorsi disciplinati dall'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ciascun Commissario della commissione giudicatrice disporrà, oltre i punti stabiliti dall'articolo 9 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, di altri dieci

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

punti per la valutazione dell'attività svolta dal farmacista in qualità di interino, di cui al precedente comma.

ART. 3.

Nel caso che gli assegnatari temporanei non riuscissero vincitori del concorso per la assegnazione definitiva, per esclusione o per altro motivo indipendente dalla classifica riportata, il vincitore del concorso ha l'obbligo di rilevare gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio, contenuti nella farmacia o in locali annessi, di pagare un'indennità di avviamento nella misura stabilita dall'articolo 110 del citato testo unico delle leggi sanitarie, nonché di rimborsare le spese che l'assegnatario temporaneo ha dovuto sostenere per i locali, e cioè buonuscita, adattamenti, ripuliture, ecc.

ART. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.